

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 1° ottobre 1991**

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo all'adeguamento del regime all'importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'Austria

(92/232/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in base ad uno scambio di lettere firmato il 21 luglio 1972 la Comunità ha istituito, a decorrere dal 10 maggio 1973, un sistema specifico di prezzi all'importazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'Austria; che occorre modificare tale regime alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che a tale scopo la Commissione ha negoziato un accordo con l'Austria e che è opportuno approvarlo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e

la Repubblica d'Austria relativo all'adeguamento del regime all'importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'Austria.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui al secondo comma, punto 5) dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 1° ottobre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK